

ART. 28

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. Le scuole di specializzazione sono istituite per consentire il raggiungimento di un più elevato grado di preparazione successivamente al conseguimento della laurea, anche per legittimare, nei rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.
2. L'organizzazione delle scuole di specializzazione è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo. L'ordinamento didattico è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo, su proposta delle Facoltà interessate.
3. Sono organi della scuola il Direttore e il Consiglio della scuola. Il Direttore è preposto al funzionamento della scuola e ne è responsabile. Il Direttore è eletto dal Consiglio della scuola fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
4. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i titolari degli insegnamenti afferenti alla scuola, nonché da una rappresentanza degli specializzandi secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.
5. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite in applicazione di specifiche norme di legge sono disciplinati con appositi regolamenti deliberati dal Senato accademico, su proposta delle Facoltà cui afferiscono le scuole, ed approvati dal Consiglio di amministrazione. L'afferenza alle Facoltà è individuata, in assenza di indicazioni di legge, con delibera del Senato accademico.

ART. 28 bis

ALTE SCUOLE

1. Al fine di realizzare una formazione di elevata specializzazione e una formazione scientifica e professionale di eccellenza possono essere istituite strutture di alta specializzazione denominate Alte scuole.
2. Le Alte scuole sono istituite e disciplinate con decreto rettorale, su delibera del Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, su proposta delle Facoltà interessate, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
3. Le Alte scuole possono:
 - a) realizzare corsi di perfezionamento post-lauream rilasciandone specifico attestato;
 - b) proporre alle competenti strutture didattiche e di ricerca l'istituzione di corsi di laurea specialistica o magistrale, corsi di master universitario,

corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e concorrere o provvedere alla loro attuazione. La collaborazione delle Alte scuole all'attuazione dei citati corsi viene menzionata nei relativi titoli di studio ove ciò sia consentito dalle norme vigenti;

- c) svolgere attività di ricerca specialistica connesse ai propri percorsi di formazione scientifica e professionale avvalendosi, di norma, delle strutture di ricerca dell'Università Cattolica.

ART. 29

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

1. Al fine di soddisfare esigenze di formazione culturale e di aggiornamento o riqualificazione professionale in specifici settori, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento post-lauream.
2. I corsi di cui al presente articolo sono istituiti con decreto rettorale, su conforme delibera del Comitato direttivo, sentito il Senato accademico, su proposta delle Facoltà interessate. Con il decreto istitutivo è stabilito altresì l'ordinamento del corso nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

ART. 30

DIPARTIMENTI E ISTITUTI

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti o gli istituti.
2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire in via primaria almeno cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due di prima fascia.
3. Gli istituti sono costituiti per settori scientifici monotematici. A ciascun istituto devono afferire in via primaria almeno due professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia.
- 3.bis Ai dipartimenti e agli istituti possono afferire in via primaria professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari dell'Università Cattolica, anche appartenenti a Facoltà diverse, e professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma -, non incardinati presso altri Atenei. Ai dipartimenti e agli istituti possono afferire in via secondaria professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e professori a contratto afferenti primariamente ad altro dipartimento o istituto dell'Università Cattolica o di altro Ateneo. I Consigli di dipartimento o di istituto si pronunciano in ordine alle richieste di afferenza ai medesimi.